

STATUTO

COSTITUZIONE – SCOPI

Art. 1

È costituita, con sede in Pavia, FEDERMANAGER PAVIA (Associazione dei dirigenti e dei quadri apicali di Aziende Industriali e dei Servizi della Provincia di Pavia).

L'Associazione non ha fini di lucro e aderisce a Federmanager (già Federazione Nazionale Dirigenti di Aziende Industriali – FNDAI), e tramite essa alla Confederazione alla quale quest'ultima aderisce.

Art. 2

L'Associazione è indipendente da qualsiasi ideologia ed organizzazione politica e persegue lo scopo di valorizzare lo status manageriale; in particolare si propone di:

- 1) rappresentare la categoria dei dirigenti industriali e dei quadri identificati all'art. 3 del presente Statuto nei confronti di tutte le Istituzioni, autorità, enti pubblici e privati del Paese; difendere gli interessi in campo sindacale, previdenziale e di assistenza sanitaria, nonché di promuovere ogni iniziativa che risulti opportuna a tale scopo;
- 2) difendere e tutelare gli interessi generali e particolari dei soci rappresentandoli nelle trattative per la stipulazione di contratti collettivi di lavoro riguardante la categoria o i vari settori di essa;
- 3) consigliare ed assistere i singoli soci nelle loro controversie individuali e collettive che sorgessero durante ed in conseguenza del loro rapporto di lavoro;
- 4) attivare la partecipazione della dirigenza al processo di evoluzione sociale e di crescita industriale del Paese, promuovendo una maggiore presenza dei dirigenti nei problemi del territorio in cui operano;
- 5) favorire nell'ambito della categoria lo spirito di colleganza e di collaborazione e lo scambio di esperienze professionali;
- 6) promuovere ogni iniziativa tendente all'aggiornamento e formazione professionale e culturale dei manager.

ASSOCIATI

Art. 3

Possono far parte dell'Associazione in qualità di associati tutti i manager di Aziende Industriali e dei Servizi, private o pubbliche, che essendo di buona condotta morale, civile e sociale, abbiano o abbiano avuto un rapporto di lavoro subordinato con la qualifica di dirigente.

Possono altresì essere soci i lavoratori che nelle stesse aziende rivestono la posizione di quadro ai sensi dell'art. 2095 c.c. Per quest'ultima categoria sono iscrivibili i quadri ai quali si applichi un contratto collettivo sottoscritto da Federmanager o, in assenza di tale istanza, i quadri le cui competenze siano riconducibili alla declaratoria contrattuale espressa dall'art. 1 comma 1, sez. II dell'Accordo 22 dicembre 2010 tra Confapi e Federmanager; tali quadri vengono di seguito definiti quadri apicali.

Possono infine rivestire la qualità di associati quei lavoratori che avendo ricoperto ruoli di dirigente o di quadro svolgono attività di consulenza nel campo delle imprese o dei servizi.

Art. 4

Non possono essere iscritti all'Associazione coloro che siano iscritti ad altre organizzazioni sindacali di lavoratori subordinati. Non costituisce invece motivo di incompatibilità l'iscrizione ad ordini e collegi professionali.

Possono essere ammessi anche cittadini stranieri con qualifica di dirigente o quadro apicale dipendenti da Aziende industriali italiane od estere con sede o dipendenze in Italia.

Art. 5

Per l'ammissione ad associato il dirigente o il quadro apicale in servizio o in pensione deve presentare domanda scritta all'Associazione.

Art. 6

Gli associati sono tenuti a versare, secondo le previste modalità, il contributo che annualmente sarà fissato dal Consiglio Direttivo, tenuto conto di quanto in materia stabilito a livello nazionale. I nuovi associati saranno tenuti a versare il contributo dell'intero anno, se iscritti nel primo semestre, di un semestre se iscritto nel secondo.

Le quote d'iscrizione e il contributo associativo sono strettamente personali, non sono trasmissibili a terzi, non sono suscettibili di rivalutazione economica e patrimoniale, non sono rimborsabili. Si considera moroso l'associato che non abbia versato il contributo associativo entro il termine stabilito dal Consiglio Direttivo.

Art. 7

La partecipazione all'Associazione comporta l'obbligo dell'iscritto di osservare le norme del presente Statuto e tutte quelle deliberazioni che, in base allo Statuto stesso, saranno adottate dagli organi dell'associazione.

Art. 8

Dell'ammissione degli associati decide il Presidente.

Contro la decisione negativa del Presidente il richiedente può fare ricorso entro un mese dalla data di comunicazione al Consiglio Direttivo il quale delibererà definitivamente.

Art. 9

All'atto dell'ammissione alla Associazione il dirigente o il quadro apicale o il pensionato (ex dirigente o ex quadro apicale) è tenuto a pagare una quota "una tantum" d'iscrizione eventualmente stabilita dal Consiglio Direttivo, oltre al contributo di cui all'art. 6.

Art. 10

L'iscrizione impegna l'associato per l'anno in corso e per tutto il successivo, e si intende poi tacitamente rinnovata di anno in anno, salvo che l'associato non abbia presentato al Presidente le proprie dimissioni, con lettera raccomandata, **entro il 31 ottobre**.

Art. 11

La qualità di associato si perde:

- a) per dimissioni, le quali però non esonerano il socio dagli impegni assunti, se non nei modi e termini di cui al precedente articolo 10;
- b) per espulsione, per gravi motivi morali e disciplinari, secondo le norme dell'art. 28;
- c) per la perdita dei requisiti necessari per l'ammissione;
Il socio che cessa dalla qualifica di dirigente o quadro apicale può, continuare a rimanere iscritto all'Associazione senza limiti di tempo, purché non eserciti attività da ritenersi incompatibile con l'appartenenza all'Associazione stessa.
Si intende attività incompatibile anche un rapporto di lavoro subordinato che non rientri nelle specifiche dell'art. 3 e 4;
- d) per morosità.

ORGANI DELL'ASSOCIAZIONE

Art. 12

Sono organi dell'Associazione:

1. l'Assemblea dei Soci;
2. il Consiglio Direttivo;
3. il Presidente;
4. il Tesoriere;
5. il Collegio dei Probiviri.

Tutte le cariche sono gratuite.

ASSEMBLEE

Art. 13

L'Assemblea è costituita dai dirigenti e dai quadri apicali associati in regola con il versamento dei contributi, e per i quali non siano in corso i provvedimenti di cui all'art. 11. L'Assemblea delibera:

- 1) per referendum;
- 2) per convocazione formale.

Spetta al Consiglio Direttivo di stabilire volta per volta a quale delle due forme ricorrere.

I compiti dell'Assemblea sono:

- a) dare direttive generali e deliberare su tutta l'attività dell'Associazione e degli organi direttivi;
- b) eleggere il Presidente;
- c) eleggere i componenti del Consiglio Direttivo;
- d) eleggere 3 Probiviri;
- e) approvare il rendiconto economico annuale;
- f) deliberare eventuali modifiche del presente statuto.

Art. 14

Le Assemblee sono ordinarie e straordinarie.

L'Assemblea ordinaria deve essere convocata, di norma, almeno una volta all'anno entro il 30 di settembre.

Quelle straordinarie possono essere convocate ogni qualvolta il Consiglio Direttivo lo ritenga necessario, oppure dietro richiesta di un terzo degli associati.

Art. 15

Le assemblee sono convocate dal Presidente a mezzo lettera, anche per posta elettronica, diretta agli associati da spedirsi almeno quindici giorni prima di quello fissato per l'adunanza. Nella lettera verrà indicata la data per la seconda convocazione nel caso la prima andasse deserta. Le Assemblee possono validamente deliberare quando è presente la metà più uno degli associati in prima convocazione, ed in seconda convocazione qualunque sia il numero degli intervenuti. Gli associati possono farsi rappresentare, con delega scritta, da altro associato. Nessuno può disporre di più di tre deleghe. Le Assemblee indette per referendum, convocate per lettera e/o con posta elettronica, si intendono valide qualunque sia il numero dei votanti. In ogni caso, per le modifiche statutarie occorre sempre la partecipazione di almeno un quinto degli associati.

Sia in prima che in seconda convocazione, ordinaria e straordinaria, i dirigenti presenti rappresentano almeno il 70% dei partecipanti mentre la pesatura dei quadri apicali presenti, in termini di rappresentanza, viene determinata in base ai criteri stabiliti al comma seguente.

Ai quadri apicali sarà riservata una quota corrispondente alla percentuale, con un iniziale sbarramento minimo del 10%, di quadri iscritti rispetto al numero complessivo dei soci iscritti. Resta inteso che la quota di rappresentanza dei quadri non potrà, in ogni caso, superare il 30%".

Art. 16

Nel caso di votazione per "referendum" la lettera di convocazione deve contenere, oltre all'indicazione dell'ordine del giorno e la precisazione che trattasi di Assemblea con votazione di "referendum", anche l'indicazione della data di chiusura delle votazioni e del luogo dove avverrà lo scrutinio delle schede.

Nella lettera deve essere altresì precisato, nel caso di modifiche statutarie, che la eventuale e non auspicata mancata restituzione della scheda di votazione, verrà necessariamente interpretata come assenso alle modifiche statutarie proposte.

La chiusura delle votazioni non può essere fissata prima di 30 giorni dalla data di spedizione della lettera di convocazione.

Le schede di votazione, annesse alle lettere di convocazione, per essere valide devono pervenire al luogo dove deve avvenire lo scrutinio entro il termine fissato.

La votazione per "referendum" può avvenire con l'utilizzo di un programma di voto segreto on line.

Art. 17

Le delibere sono prese a maggioranza assoluta dei voti senza tener conto delle schede bianche. L'elezione alle cariche sociali (Presidente, Consiglio Direttivo e Proibiviri) avverrà a voti segreti, anche quando abbia luogo per referendum. Per l'elezione dei Consiglieri potranno essere espresse preferenze fino ad un numero massimo di 10.

Art. 18

A far parte del Consiglio Direttivo non possono essere chiamati più di due dirigenti o quadri apicali della stessa Azienda.

CONSIGLIO DIRETTIVO

Art. 19

Il Consiglio Direttivo dell'Associazione è composto da un numero di membri dirigenti uguale a 10 o ad un numero inferiore nel caso di candidature inferiori a 10, ed è eletto dall'Assemblea secondo quanto stabilito dall'art. 17.

Dura in carica fino all'approvazione del terzo rendiconto economico del suo mandato.

Il Consiglio è eletto tramite due separate votazioni tra i soci dirigenti ed i soci quadri apicali, ciascuna categoria per la sua quota di presenza in Consiglio.

I Quadri apicali potranno avere in Consiglio Direttivo un rappresentante ogni 50 iscritti; in ogni caso il numero complessivo non potrà superare quello di tre.

Spetta al Consiglio:

- a) eleggere il Vice Presidente ed il Tesoriere fra i suoi membri;
- b) pronunciarsi sulla sospensione o sull'espulsione dei soci ai sensi dell'arti. 28;
- c) promuovere iniziative nell'interesse della categoria;
- d) redigere il rendiconto economico finanziario annuale;
- e) fissare ogni anno la misura del contributo sociale e le modalità del versamento di tale contributo da parte dei soci ed eventualmente l'una tantum per i nuovi iscritti;
- f) stabilire l'organizzazione ed i servizi dell'Associazione;
- g) designare su proposta del Presidente, rappresentanti della Associazione presso altri enti o uffici.
- h) nominare Commissioni, su proposta del Presidente, chiamando a farne parte anche soci esterni al Consiglio.

Art. 20

Il Consiglio si riunisce almeno una volta ogni trimestre e tutte le volte che il Presidente riterrà di convocarlo, o che un terzo dei componenti lo richieda.

Il Consiglio è presieduto dal Presidente dell'Associazione, o, in caso di sua assenza, dal Vice Presidente. Le sue sedute sono valide con la presenza di almeno la metà dei componenti e le deliberazioni sono prese a maggioranza assoluta di voti; in caso di parità prevale il voto del Presidente.

PRESIDENTE

Art. 21

Il Presidente rappresenta legalmente l'Associazione sia nei confronti dei soci che dei terzi e di qualsiasi altro Ente od Autorità. Egli dà esecuzione ai deliberati dell'Assemblea e del Consiglio, vigila e sovrintende al funzionamento degli Uffici, dando disposizioni per attuare le direttive dell'Associazione.

Nei casi di urgenza può esercitare i poteri del Consiglio, salvo ratifica alla prima riunione di esso. In caso di assenza o di impedimento è sostituito dal Vice Presidente.

Il Presidente dura in carica fino all'approvazione del terzo rendiconto economico del suo mandato ed è rieleggibile.

TESORIERE

Art. 22

Il Tesoriere è responsabile congiuntamente con il Presidente degli atti di gestione economica e finanziaria dell'Associazione in conformità alle deliberazioni del Consiglio.

Il Presidente firma tutti gli atti di gestione finanziaria, di spesa, di incasso ed altri similari. Può delegare, in accordo con il Consiglio Direttivo, il Tesoriere. Il Tesoriere tiene i rapporti con la Banca di riferimento.

COLLEGIO DEI PROBIVIRI

Art. 23

I Probiviri, in numero di tre, hanno il compito di: esaminare i ricorsi degli associati contro i provvedimenti di cui all'art. 28, e di deliberare in merito; decidere su ogni impugnativa riguardante la legittimità statutaria delle decisioni e delibere assunte dal Consiglio Direttivo e dal Presidente; vigilare sull'osservanza dello statuto, dando comunicazione al Consiglio delle accertate inosservanze, deliberare su quesiti interpretativi dello Statuto, proposti dal Consiglio Direttivo o dal singolo Consigliere. Durano in carica fino all'approvazione del terzo rendiconto economico del loro mandato.

PATRIMONIO

Art. 24

Il patrimonio dell'Associazione è costituito:

- a) dai beni mobili ed eventualmente immobili di proprietà dell'Associazione;
- b) dai fondi di riserva costituiti con le eccedenze dei rendiconti economici;
- c) da eventuali erogazioni, donazioni, lasciti.

L'Associazione non potrà in alcun caso procedere alla distribuzione, anche in modo indiretto, di utili o avanzi di gestione, nonché di fondi, riserve o capitale durante la sua vita, salvo che la destinazione o distribuzione non siano imposte per obblighi di legge.

Art. 25

L'esercizio sociale si chiude al 31 dicembre di ogni anno.

Il rendiconto economico deve essere predisposto entro 4 mesi dalla chiusura di ogni esercizio sociale e deve essere tenuto a disposizione degli associati, presso la sede, almeno 8 giorni prima dell'assemblea indetta per la sua approvazione

SCIoglimento

Art. 26

L'Associazione, prescindendo da provvedimenti di legge, può essere sciolta per delibera dell'Assemblea col voto favorevole di almeno tre quarti dei Soci. La delibera di scioglimento deve prevedere la nomina di uno o più liquidatori, e determinare in qual modo dovrà liquidarsi il patrimonio sociale, rimanendo

comunque esclusa ogni forma di ripartizione tra i soci. In caso di scioglimento, per qualunque causa dell'Associazione, il suo patrimonio dovrà essere devoluto ad altra Associazione con finalità analoghe, ove esistente ovvero in mancanza, a fini di pubblica utilità, sentito l'organismo di controllo di cui all'art. 3, comma 190, della legge 23.12.96, numero 662 e salvo diversa destinazione imposta dalla legge.

SANZIONI DISCIPLINARI

Art. 27

Le sanzioni disciplinari che possono essere prese a carico degli associati sono: a) la censura;
b) la sospensione temporanea da ogni attività sociale;
c) l'espulsione dall'Associazione.

Art. 28

Il Presidente può applicare la censura all'associato qualora questi non ottemperi, con la dovuta diligenza, agli obblighi derivanti dal presente Statuto e dalle deliberazioni dell'Associazione.

Il Consiglio Direttivo può deliberare la sospensione temporanea dell'associato da ogni attività sociale, nel caso in cui questi sia colpevole di recidiva nelle mancanze che dettero motivo a precedenti censure o sospensioni, o abbia commesso atti o mancanze che rechino nocimento al prestigio e agli interessi materiali e morali della categoria.

Il Consiglio Direttivo può deliberare l'espulsione dell'associato per gravi ed eccezionali motivi che rendano incompatibile la sua partecipazione all'Associazione.

Contro il provvedimento di sospensione o di espulsione, l'interessato ha facoltà di ricorrere al Collegio dei Probiviri dell'Associazione entro un mese dalla notifica del provvedimento. La decisione del Collegio dei Probiviri è inappellabile.

Art. 29

Per quanto non previsto dal presente Statuto si fa riferimento alle norme di legge ed ai principi generali dell'ordinamento giuridico italiano.

Norma transitoria

Il presente Statuto entra in vigore il giorno successivo alla sua approvazione da parte dell'Assemblea referendaria.